



CAPITANERIA DI PORTO  
BRINDISI  
GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA N° 13/2007

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Brindisi;

- VISTA: la Legge n° 50 in data 11.02.1971 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO: il D.M. n° 232 in data 21.01.1994;
- VISTO: il D.M. n° 478 in data 04.10.1999;
- VISTO: il D. Lgs. N° 436 in data 14.08.1996;
- VISTA: la Legge n° 172 in data 08.07.2003;
- VISTO: il Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto" di seguito denominato "Codice" ed in particolare l'articolo 27 comma 6°;
- VISTO: il D.M. 26.01.1960 "Disciplina dello sci nautico" e successive modificazioni;
- VISTO: il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile – D.G. Naviglio n° 260142 del 20.02.1993, relativo "Applicazione del D.M.26.01.1960, modificato con D.M. 15.07.1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTO: il Dispaccio n° 20196/S in data 15.05.1984 del Ministero della Marina Mercantile – D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf";
- VISTA: la Circolare n° 254 serie II del Ministero della Marina Mercantile – D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19.07.1989, relativa "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare";
- VISTA: la Circolare n° 261598 del 02.08.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Naviglio relativa "Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua;
- VISTO: il Dispaccio n° 260520 in data 19.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Naviglio – Divisione VI<sup>A</sup> Nau/Dip, relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";
- VISTA: la propria Ordinanza n° 46/2003 in data 02.08.2003;
- RITENUTO: necessario disciplinare l'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto utilizzati anche per finalità ricreative e turistiche locali; la circolazione dei natanti denominati "KITE – SURF", il traino di piccoli gommoni ( banana – boat), l'uso di tavole a vela, lo sci nautico e la navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e mezzi similari, propulsori acquatici e mezzi similari;

- CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Brindisi, la maggior parte delle quali si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;
- RITENUTO: stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- RITENUTO: altresì richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee a fine turistico - sportivo;
- RITENUTO: necessario modificare, alla luce delle modifiche legislative intervenute, la propria Ordinanza n. 40 del 23 giugno 2004.
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Il nuovo codice delle assicurazioni private"
- VISTI: gli articoli 17,30, 68 e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,
- SENTITI: gli enti locali convocati con il foglio n. 7851 del 27 marzo 2007.

## ORDINA

### Articolo 1 (Premessa)

1. Sono approvate le annesse norme disciplinanti le sottototate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Brindisi ricompreso fra Torre Specchiolla (limite SUD) e Torre Egnatia (limite NORD) :
  - locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali;
  - navigazione ed uso delle tavole a vela e delle tavole con aquilone;
  - attività subacquee organizzate;
  - navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario di Brindisi.

### Articolo 2 (Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 50 in data 11 febbraio 1971, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 2003 n° 172, ovvero dal titolo V del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto", ovvero degli articoli 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della navigazione.

### Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare ed all'Ordinanza n. 25 del 2006 disciplinante la navigazione e la sorveglianza del mare e delle coste nell'Area marina protetta di Torre Guaceto emanate dalla Capitaneria di porto di Brindisi, e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia in materia di Demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
2. E' abrogata l'ordinanza n.40 del 23 giugno 2004 della Capitaneria di Porto di Brindisi.
3. E' abrogata ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

Brindisi, 23 maggio 2007.

IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Giuseppe MASTROIANNI

## **PREMESSA**

In merito alla disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto si rimanda a quanto espressamente disposto nell'Ordinanza n. 46 del 2 agosto 2003 valevole nel periodo della stagione balneare intercorrente fra il 1 maggio e il 30 settembre di ciascun anno.

## **CAPO I**

### **LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE ANCHE PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI**

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Per LOCAZIONE di unita' da diporto si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi attenendosi alla disciplina di cui al titolo III Capo I del Codice.
2. Il NOLEGGIO di unita' da diporto e' il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. La disciplina del noleggio è regolata dal titolo III Capo I del Codice.

#### Articolo 2

#### (Norme per la locazione e noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Per svolgere l'attività di noleggio/locazione non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime. Peraltro, chi intende effettuare detta attività deve, inoltre, munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti interessati dovranno presentare, alla Capitaneria di porto di Brindisi, nel cui Circondario deve svolgersi l'attività, duplice comunicazione, di cui una in bollo, (come da facsimile allegato A per locazione e noleggio natanti da diporto impiegati per finalità turistiche e ricreative), unitamente al certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 445/2000, e ad una dichiarazione con la quale si manleva l'Autorità marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata (allegato C) Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di porto – Guardia Costiera o delle altre Autorità di Polizia.
3. Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza (D.M. 478 del 05.10.1999) e coperto dall'assicurazione obbligatoria ( Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Il nuovo codice delle assicurazioni private"). Gli esercenti l'attività dovranno, altresì, munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
4. Per la condotta delle unità locate si applicano le norme previste dal D.P.R. 09.10.1997 n° 431.
5. Il locatore dovrà istruire il locatario sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione e alla sicurezza dell'unità da diporto, e dovrà consegnare un vademecum su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto.

6. Il conducente delle unità noleggiate, esclusivamente dipendente della società/ditta individuale esercente l'attività, dovrà essere in possesso, indipendentemente dalla potenza del motore o della navigazione svolta, di patente nautica, a seconda della navigazione effettuata. Lo stesso dovrà avere padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche in relazione ai segni premonitori del cattivo tempo.
7. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo di persone trasportabili e la numerazione progressiva (esempio: SOC: ROSSI – natante n° 1 – max 4 persone), mediante lettere adesive, sullo scafo, secondo quanto stabilito dal D.M. 27.09.1973 e dagli articoli 308 e 309 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.
8. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro, vidimato e paraffato dall'Autorità Marittima locale (disponibile per controlli da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera e dei competenti organi di Polizia):
- il numero di identificazione dell'unità noleggiata/locata;
  - il giorno, l'ora d'inizio e di termine di detto utilizzo;
  - le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono cellulare di colui al quale viene affidato il natante;
  - estremi del documento di riconoscimento o della patente nautica che abilita il conduttore;
  - numero di passeggeri (con espressa indicazione se minori);
  - zona di mare d'impiego.
9. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Il locatario dovrà essere informato relativamente all'obbligo di rientrare subito a terra qualora peggiorassero le condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli.
10. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore, e, comunque, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere comprensiva di tutte le dotazioni di sicurezza, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di servizio di soccorso e salvataggio.
11. Il numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto adibite a locazione/noleggio è quello stabilito dal D.P.R. 478/99
12. Le unità utilizzate in attività di noleggio, qualora possano beneficiare del carburante agevolato potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del D.M. n° 577 in data 16.11.1995.
13. Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture;
14. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità utilizzate nelle attività di noleggio/locazione, per finalità ricreative e turistiche e locali, da parte di coloro che non siano titolari di concessioni balneari, ovvero che non operino presso stabilimenti balneari provvisti di corridoi di lancio, è subordinata all'autorizzazione della Regione Puglia o della Capitaneria di Porto.

### Articolo 3

#### (Norme per la locazione ed il noleggio dei natanti da diporto)

1. Le società od imprese individuali che intendano dare in locazione o noleggio natanti da diporto dovranno presentare apposita comunicazione (allegato B) osservando tutte le norme e gli obblighi riportati nei punti dal n° 1 al n° 12 del precedente articolo 2.

## CAPO II

### NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

#### Articolo 4 (Prescrizioni e divieti)

1. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa .  
Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
  - a) Nelle zone di mare riservate alla balneazione (200 metri) o comunque frequentate dai bagnanti.
  - b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea batimetrica di 1,60, antistante le spiagge, e ad una distanza inferiore a 300 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
  - c) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  - d) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  - e) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - f) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  - g) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  - h) In orario notturno, e comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

#### Articolo 5 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti e di 8 anni se assistiti da istruttori federali.
2. Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza come sopra menzionate.
4. L'uso del windsurf per finalità di lucro è subordinato, oltre che alle condizioni di sicurezza sopra previste, anche da quanto stabilito dal Capo I della presente Ordinanza.
5. Le persone che svolgano tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità marittima è, pertanto, con la presente, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

## CAPO III TRAINO DI PICCOLI GOMMONI

#### Articolo 6 (Prescrizioni e divieti)

1. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni è vietato:
  - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea batimetrica di 1,60, antistante le spiagge, e ad una distanza inferiore a 300 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
  - b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi; dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

- c) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- e) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- g) In orario notturno, e comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

#### Articolo 7

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
  - a) La/le persona/e trasportate a bordo del mezzo trainato dovrà/dovranno avere almeno 12 anni compiuti;
  - b) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima (non oltre i 3 nodi) consentita per la manovra;
  - c) Il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere, sempre, assistito da persona esperta nel nuoto e abilitata al salvamento ;
  - d) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 478/99 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore e d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
  - e) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
  - f) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
  - g) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, durante le fasi di esercizio;
  - h) E' vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
  - i) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
  - j) L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra indicate, anche da quanto indicato nel Capo I della presente Ordinanza.

## **CAPO IV** **SCI NAUTICO**

### Articolo 8 (Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960 integrato dal D.M. 15.07.1974 , è vietato :
  - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge, a 200 mt dalle coste cadenti a picco in mare;
  - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle attrezzature da pesca appositamente segnalate e dagli impianti di acquacoltura;
  - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei;
  - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanza inferiore ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  - f) in tutti i luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
  - g) in orario notturno, e comunque in presenza di avverse condizioni meteomarine.

### Articolo 9 (Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
  - a) Il conducente delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica (a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce) indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento;
  - b) Il conducente dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
  - c) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
  - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
  - e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
  - f) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
  - g) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire - nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza - altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
  - h) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta; e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc..;
  - i) Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza - D.M. n° 478 del 5.10.1999 e D.M. n° 232 21.01.1992 - e, indipendentemente dalla distanza dalla costa - di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
  - j) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività - sia ai fini di lucro che non - saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

3. L'esercizio dello sci nautico - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. L'esercizio dello sci nautico per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate, anche da quanto indicato nel CAPO I della presente Ordinanza.
5. L'esercizio dello sci nautico conto terzi è sottoposto a espressa autorizzazione da richiedersi alla Capitaneria di porto di Brindisi.

## **CAPO V** **PARACADUTISMO ASCENSIONALE**

### Articolo 10 (Limitazioni)

1. L'esercizio di detta attività è VIETATO:
  - a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge;
  - b) a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi;
  - c) a distanza inferiore a 500 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  - d) a distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  - e) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - f) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  - g) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  - h) in orario notturno, e comunque in presenza di avverse condizioni meteomarine.

### Articolo 11 (Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:
  - a) Il conducente delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica ( a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento;
  - b) Il conducente dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
  - c) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
  - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
  - e) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
  - f) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; il verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
  - g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
  - h) Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
  - i) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
  - j) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);

- k) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- m) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza – D.M. n° 478 del 5.10.1999 e D.M. n° 232 del 21.01.1992 - e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- n) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
- o) Le persone che svolgano tale attività - sia ai fini di lucro che non - saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; dovendosi intendere con la presente l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.
- p) L'esercizio del paracadutismo ascensionale per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza come sopra menzionate, anche da quanto indicato nel CAPO I della presente Ordinanza.

**CAPO VI**  
**NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA**  
**E MEZZI SIMILARI**

Articolo 12  
(Limitazioni alla navigazione)

1. Gli acquascooters, le moto d'acqua ed i natanti simili potranno navigare solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli, e nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed 1 miglio dalla costa.
2. Alle suddette unità, per tutto l'anno, è fatto divieto assoluto navigare:
  - a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla fonda;
  - a. a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
  - b) negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  - c) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
  - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  - e) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  - f) in orario notturno, e comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.
  - g) dalle ore 11:00 alle ore 16:00, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 13  
(Limitazioni e dotazioni)

L'uso degli acquascooters è consentito a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano in possesso della patente nautica.

1. Durante la navigazione dovrà essere obbligatoriamente indossata una cintura di sicurezza (giubbotto di salvataggio) per ogni persona a bordo – di tipo conforme alla vigente normativa;
2. Gli acquascooters dovranno essere obbligatoriamente provvisti di un acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del pilota.
3. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida .

4. L'uso degli acquascooters è subordinato alle norme regolanti la condotta dei natanti giusta l'art. 2 D.P.R. 431/97.

Articolo 14  
(Condizioni per l'esercizio)

1. L'uso degli acquascooters per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate, anche da quanto indicato nel CAPO I della presente Ordinanza.
2. nel caso di locazione/noleggio gli acquascooters dovrenno essere dotati di idoneo sistema remoto di spegnimento, attivabile da parte del locatore/noleggiatore. Il mezzo nautico dovrà rimanere nel raggio di azione del telecomando.
3. Le persone che svolgano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.

**CAPO VII**  
**KITE – SURF**  
(tavole con aquilone)

Articolo 15  
(Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio del "KITE-SURF" è consentito:
  - a) ai maggiori di anni 16;
  - b) in ore diurne e con condizioni meteo - marine favorevoli, assenza di raffiche e con venti di intensità non superiore ai 20 nodi (8-10 m/s);
  - c) a persona munita attrezzatura ausiliaria al galleggiamento (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante)
  - d) in presenza di dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala sia dei Kite – surf a 2 cavi che a 4 cavi con conseguente sventamento; in entrambi i casi l'ala dovrà essere munita di ritenuta di sicurezza vincolata alla persona;
1. è vietato:
  - a) ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
  - b) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili, militari e da unità da diporto alla fonda;
  - c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
  - d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
  - e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
  - f) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  - g) navigare in zone frequentate da bagnanti.

Articolo 16  
(Condizioni per l'esercizio)

1. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il "KITE-SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
2. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi; munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
3. E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
4. E' vietato lasciare il KITE – SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma

Articolo 17  
(Partenza e atterraggio)

1. La partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
  - larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt.80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 100 metri);
  - devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
  - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
  - per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 200 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal punto a) del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia.  
L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE SURF" è subordinata all'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Brindisi.
3. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 18  
(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

**CAPO VIII**  
**PROPULSORI ACQUATICI**

Articolo 19

- 1) l'utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operino in immersione, devono attenersi alle prescrizioni previste per l'attività subacquea .
- 2) ogni propulsore può rimorchiare un solo individuo dotato di mezzo di salvataggio conforme, se non diversamente previsto dal certificato di omologazione.
- 3) l'utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo - marine favorevoli;
- 4) è altresì vietato:
  - h) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge;
  - i) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili, militari e da unità da diporto alla fonda;
  - j) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
  - k) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
  - l) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
  - m) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;

- n) nelle zone di mare interdette e/o riservate alla balneazione.

## CAPO IX

### ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

#### Articolo 20

##### (Campo di applicazione)

1. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

#### Articolo 21

##### (Attività subacquee a scopo turistico – sportivo svolte da privati)

1. L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico – sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di seguito descritte.

#### Articolo 22

##### (Attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

1. L'esercizio delle attività subacquee organizzate, a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve comunicare formalmente l'inizio dell'attività secondo le procedure dettate dall' Ordinanza n° 01/2001 di questa Capitaneria di porto.
3. L'esercizio delle citate attività in forma temporanea e/o saltuaria può essere svolto con l'osservanza delle norme della presente ordinanza ed è soggetto al rilascio di autorizzazione.

### **NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO - SPORTIVO**

#### Articolo 23

##### (Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

1. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:
  - a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
  - b) nelle immersioni notturne oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma a) nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorchè in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accessi, ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
  - c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti.

#### Articolo 24

##### (Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)

1. La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 22;
  - b) la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole , in apnea e senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione ;
  - c) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 lt.. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola di cui è vietato l'uso per l'esercizio della pesca subacquea. In tal caso il mezzo nautico d'appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo .
2. Nell'esercizio dell'attività subacquea è vietato :
  - a) esercitare la pesca a distanza inferiore a 500 mt. dalle spiagge frequentate da bagnanti ;
  - b) affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili ai minori di anni 16 ;
  - c) detenere il fucile subacqueo o altro mezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua ;
  - d) pescare coralli, molluschi (bivalvi) e crostacei ;
  - e) pescare ricci di mare nei mesi di maggio e giugno di ogni anno ;
  - f) pescare ricci nelle zone di mare e negli specchi acquei compresi ad una distanza inferiore a 500 mt. dalla congiungente i punti foranei naturali o artificiali ,delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi, canali, corsi d'acqua o bacini e dei porti o approdi, nonché degli scarichi ; nonché a distanza inferiore a 50 mt. dalla costa e a 500 mt. dalla spiagge frequentate da bagnanti nel periodo 01.maggio - 30 settembre
  - g) raccogliere ricci di mare di cui sia visibile la perdita degli aculei evidenziante lo stato di malattia degli stessi ;
  - h) raccogliere ricci di mare nella quantità superiore a 50 esemplari e della dimensione inferiore a cm. 7 di diametro totale (compresi gli aculei) ;
  - i) esercitare tale attività nei periodi di fermo biologico secondo le modalità stabilite per legge.

## **NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI**

### Articolo 25 (Soggetti autorizzati)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Brindisi l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

### Articolo 26

#### (Attività subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese)

1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Brindisi – Sala Operativa, anche a mezzo fax , una informativa (come da allegato G) riportante:
- data, ora e luogo dell'immersione;
  - numero dei partecipanti;
  - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
  - eventuale unità navale utilizzata;
  - modalità operative.

#### Articolo 27

##### (Dotazioni di sicurezza)

1. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- a) apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati;
  - b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
  - c) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conforme all'allegato F;
  - d) cassetta di pronto soccorso;
  - e) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

#### Articolo 28

##### (Norme per l'accompagnatore/istruttore)

1. L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.
2. L'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
3. Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
4. Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.
5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Brindisi; le stesse, dovranno comunque, avvenire in cale ridossate e non frequentate da mezzi nautici.

#### Articolo 29

##### (Norme di sicurezza – segnalamenti – limiti di operatività)

1. Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
2. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del predetto segnale.
3. Nelle immersioni notturne il subacqueo, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al primo comma sopra citato, nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.), allorché in superficie.

#### Articolo 30

##### (Impiego unità appoggio - segnalamenti )

1. Nel caso il subacqueo si avvale dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:
  - a) durante il giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
  - b) di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).

#### Articolo 31

##### (Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee)

1. Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, se unità adibite al traffico, e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal D.M. 05 Ottobre 1999 n°478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), se unità adibite al diporto; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.
2. L'unità di appoggio deve essere munita, oltre delle dotazioni di sicurezza di cui al precedente articolo 27, di almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivo per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
3. In caso l'unità navale d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).
4. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### Articolo 32

##### (Divieti per tutte le attività subacquee)

1. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
  - a) a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
  - b) a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;

- c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
- d) nelle zone di mare interdette alla balneazione, od alla stessa esclusivamente destinate.

Articolo 33  
(Tutela delle attività subacquee)

1. E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti, di cui agli articoli 29 e 30, indicanti la presenza di subacquei in immersione.

**CAPO X**  
**NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

Articolo 34  
(Navigazione all'interno dei porti, delle rade e delle acque del Circondario)

1. Alle unità da diporto è vietato:
  - sostare presso le imboccature dei porti di Brindisi, Savelletri di Fasano, Villanova di Ostuni, Torre Canne di Fasano ;
  - avvicinarsi e sostare a meno di 100 metri dalle navi mercantili e a meno di 200 metri dalle navi militari alla fonda;
  - entrare, uscire e circolare nei porti ad una velocità superiore ai 6 nodi;
  - circolare a propulsione velica, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza. I movimenti all'interno dei porti devono avvenire esclusivamente a motore o a rimorchio di unità a motore;
  - avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti di pesca segnalati;
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono attenersi alle norme e agli usi locali in materia di ingresso nei porti.
3. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla Legge 27.12.1977 n° 1085.
4. E' vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata autorizzazione/concessione da parte dell'Autorità marittima e, per il porto di Brindisi, dall'Autorità portuale.
5. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario marittimo di Brindisi devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza;
6. L'alaggio e varo delle unità da diporto presso aree non in concessione, nei porti del Circondario marittimo di Brindisi, deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti (Autorità portuale e/o Autorità marittima).
7. E' vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.
8. E' vietato l'ormeggio all'interno dei porti del circondario ove ciò non sia espressamente consentito

Articolo 35  
(Navigazione all'interno del porto di Brindisi)

1. All'interno delle canalette di accesso e di uscita del porto di Brindisi, riportate in viola nella carta nautica n° 29, edita dall'I.I.M., sono vietate : la sosta, la pesca, le attività nautiche connesse al diporto, ogni altra attività connessa direttamente o di riflesso con l'uso del mare.
2. E' fatto assoluto divieto di attraversare a vela le canalette di entrata e di uscita del porto.
3. Le imbarcazioni che dovessero necessariamente attraversare a vela gli specchi acquei portuali e le canalette di accesso, dovranno procedere a rimorchio, salvo che, sentito il Corpo Piloti del Porto di Brindisi – via VHF ch. 12 - , questo assicuri che gli specchi acquei da attraversare siano completamente sgomberi.
4. Le unità da diporto in uscita dal porto di Brindisi e dirette a:  
**NORD**, devono navigare nella fascia costiera compresa tra i 300 e i 500 metri dalla costa, evitando di intralciare la navigazione nella canaletta di uscita e destinata alle navidirette a Nord;

**SUD**, devono transitare nella zona di mare compresa tra i poligoni di tiro di Capo TorreCavallo e Punta della Contessa, mantenendosi fuori dagli stessi se in attività, ( si richiamano a tale riguardo le Ordinanze di interdizione emanate mensilmente dallaCapitaneria di porto di Brindisi e puntualmente affisse all'Albo d'ufficio, nonchè pubblicate sul sito web della Capitaneria all'indirizzo [www.guardiacostiera.brindisi.it](http://www.guardiacostiera.brindisi.it) . Peraltro, l'esercizio dei poligoni viene segnalato da apposita bandiera rossa issata sulla zona più elevata del poligono stesso ) e la rada di Sud – Est, contraddistinta dal n° 2 della carta nautica n° 29, edita dall'I.I.M.. E' consentito il transito costiero, compreso tra la fascia dei 300 ed i 500 metri dalla costa, solo ed esclusivamente nei periodi invernali e nei giorni e negli orari in cui i poligoni di tiro (Capo Torre Cavallo e Punta della Contessa) risultano ufficialmente inattivi;

**EST**, dovranno immettersi nella canaletta di uscita, assumendo RV 050°, portarsi sull'Exit Point (contraddistinto dal n° 6 della richiamata carta nautica 29) incentrato in Lat.40° 42'.6N – Long. 018° 04'.6E..

5. E' vietata la navigazione, la sosta e l'approdo e qualsiasi altra attività connessa al diporto negli specchi acquei antistanti le aree del porto di Brindisi come di seguito indicato:

**Porto Interno – Seno di Ponente** a meno di 100 mt. dalle navi ormeggiate e dalle strutture militari della Base Navale della Marina Militare Italiana, ed in particolare, all'interno della congiungente i punti di coordinate A (Lat. 40° 38'.385N – Long. 017° 55'. 685E) B ( Lat. 40°38'.566N – Long. 017° 56'.128E) e C (Lat. 40° 38'. 476N – Long. 017° 56'. 417E);

**Porto Interno – Seno di Levante** , per un perimetro della banchina di Levante di 50 mt di lunghezza e di 5 mt di profondità dal ciglio banchina compreso tra il dente della Nuova Rampa Traghetto ed i depositi nafta ( depositi POL) nonché nello specchio acqueo antistante i depositi nafta ( depositi POL);

**Porto Medio** a meno di 200 mt dal tratto di costa delimitato dalla località "Caprarella" ed il fanale verde posto all'imboccatura del Canale Pigonati;

**Porto Medio** a meno di 100 mt dall'Isola di Sant'Andrea;

**Porto Esterno** a meno di 100 mt. dall'Isola di Pedagne.

6. Nel porto di Brindisi il transito nelle vicinanze di Unità Militari deve avvenire alla massima distanza consentita dalla corografia portuale e con la massima cautela.

7. Fermo restando la navigazione e le manovre necessarie per l'entrata e l'uscita dal porto di Brindisi nonché i divieti di cui sopra, la navigazione delle unità da diporto è consentita esclusivamente nelle acque antistanti le seguenti zone :

**Porto Medio:** Seno di Bocca di Puglia e Cantieri Navali in concessione;

**Porto Interno – Seno di Ponente:** Banchina Sciabiche - Banchina Montenegro - Banchina Dogana - Banchina Centrale - Villaggio Pescatori – Lungomare Vespucci - Cantiere Navale in concessione – Lega Navale.

8. In tutti gli altri specchi acquei portuali destinati al traffico commerciale nazionale ed internazionale è vietata la sosta, l'ormeggio e la navigazione e qualsiasi altra attività connessa se non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto di Brindisi.

#### Articolo 36

##### (Unità da diporto a vela)

1. Le unità a propulsione velica devono osservare, per quanto possibile, le norme di cui al precedente articolo a meno che siano dotate di motore ausiliario. In tal caso devono utilizzare il predetto motore ed attenersi alle norme previste per le unità a motore.

#### Articolo 37

##### (Unità da diporto bandiera extracomunitaria)

1. Le unità da diporto di bandiera extracomunitaria in entrata nel porto di Brindisi e di Savelletri di Fasano devono comunicare il loro arrivo all'Autorità marittima.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a cura del concessionario, se l'unità trova ormeggio presso approdi turistici o strutture ricettive di Enti, Associazioni o privati.

#### Articolo 38

##### (Ormeggio nel porto di Brindisi)

1. L'ormeggio delle unità da diporto può avvenire, all'interno del porto, presso :

- a) **Aree in concessione:** Marina di Brindisi "Bocca di Puglia S.p.A."- Lega Navale – Cantieri Navali;
  - b) **Aree non in concessione:** - Banchina Sciabiche – Banchina Centrale - Banchina Dogana limitatamente al primo tratto antistante il bar "Betty" - Banchina Montenegro, quest'ultima destinata all'ormeggio delle unità da diporto che devono effettuare operazioni di rifornimento di carburante dai distributori ubicati sulla banchina stessa.  
La sosta all'ormeggio delle richiamate unità presso questa banchina è consentita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di rifornimento.
2. L'ormeggio presso i siti di cui alla lettera b) del presente articolo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Capitaneria di porto di Brindisi.

Articolo 39  
( Divieti )

1. Nell'interno dei porti del Circondario è vietato effettuare:
  - a) la balneazione;
  - b) allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
  - c) gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima da richiedersi con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, come da modello in allegato D alla presente Ordinanza.
2. In deroga al precedente comma 1, nel porto di Brindisi, gli allenamenti sportivi di canottaggio e unità a vela con deriva mobile, sono consentiti in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, esclusivamente nei seguenti specchi acquei ed alle condizioni appresso specificate:
  - a) CANOTTAGGIO: Seno di ponente, a partire dalla riva del lungomare Vespucci e fino alla
  - b) riva del Villaggio Pescatori.  
Le imbarcazioni devono essere obbligatoriamente seguite da un mezzo nautico a motore in assistenza per ogni cinque unità, o numero inferiore.
  - b) DERIVE: Seno di Bocche di Puglia, all'interno dello specchio acqueo compreso tra il Castello Alfonsino e la boa antistante il molo Caprarella (località Fontanelle).  
Le unità a vela devono essere obbligatoriamente seguite da un mezzo nautico a motore in assistenza per ogni quattro unità, o numero inferiore.
3. Gli Enti/Associazioni/Circoli che intendano effettuare le attività di cui al precedente comma 2 devono presentare, 10 giorni prima dello svolgimento, apposita istanza all'Autorità marittima, come da modello allegato E.
4. I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento, ovvero fuori dal porto di Brindisi, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore ogni cinque derivate o numero inferiore, sempre con una ulteriore unità a motore in assistenza.
5. Le unità a motore in assistenza, con a bordo il personale istruttore responsabile dell'attività di allenamento (canottaggio e vela), devono essere dotate di apparato, anche palmare, VHF per eventuali comunicazioni interessanti la navigazione e la sicurezza negli ambiti portuali.
6. Le attività di cui al presente articolo sono consentite con la presenza contemporanea negli specchi acquei di allenamento di massimo di 6 unità.  
In qualsiasi momento l'Autorità marittima può, a suo insindacabile giudizio, interrompere e/o vietare lo svolgimento delle attività di allenamento ancorché autorizzate.

Articolo 40  
( Tutela delle acque del Circondario e prevenzione incendi )

1. Nei porti e nelle acque del Circondario marittimo di Brindisi è vietato:
  - a) versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
  - b) usare detersivi o detergenti (**non biodegradabili**) per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
  - c) gettare in mare materiale di qualsiasi genere.  
Gli oli esausti, le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta o depositati negli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti

competenti e/o concessionari, a norma del **D.Lgv. 3.04.2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”**.

2. E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nei porti e approdi del Circondario marittimo di Brindisi, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione;
3. Durante le operazioni di rifornimento i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere mantenuti in perfetta e costante efficienza, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille mantenendo i motori spenti ed areggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.
4. Il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali ovvero negli approdi in concessione , a norma dell'Ordinanza n° 7 in data 05 marzo 2003 della Capitaneria di porto di Brindisi.

## **CAPO XI** **PRESCRIZIONI TEMPORALI**

### Articolo 41 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai successivi commi si applicano alle unità da diporto e concernono la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa durante il periodo della stagione balneare, come stabilita dalle disposizioni emanate Regione Puglia.
2. Fermo restando le norme che disciplinano la sicurezza della navigazione con particolare riferimento alle norme per prevenire gli abbordi in mare, nell'ambito di giurisdizione del Compartimento marittimo di Brindisi è individuata una zona di mare compresa tra Torre Specchiolla (limite Sud) e Torre Egnatia (limite Nord) in cui vigono i limiti di navigazione di cui al successivo articolo.

### Articolo 42 (Limite di navigazione)

1. Le unità da diporto a motore devono navigare con assetto dello scafo in dislocamento e con velocità non superiore a 10(dieci) nodi quando si trovino a distanza inferiore a 1000 (mille) metri dalla costa, come di massima misurata dai punti cospicui riportati in allegato H alla presente Ordinanza.
2. Gli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili nonché le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e all'attività di traino e simili, devono navigare mantenendo limite di velocità e assetto secondo quanto stabilito dal precedente comma 1.
3. Le norme di condotta di cui ai precedenti comma 1 e 2 , integrano il divieto di navigazione entro i 200 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti, e riservate prioritariamente alla balneazione, a tutti i tipi di unità da diporto, fatta eccezione per i natanti a remi tipo mosconi, pattini, jole, lance nonché pedalò e mezzi simili.

### Articolo 43 (Corridoi di lancio)

1. Nella zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione ed ampia 200 (duecento) metri di cui al precedente articolo comma 3, per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore , a vela, a vela con motore ausiliario , tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento.
2. L'atterraggio e la partenza devono avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'Ordinanza Balneare della Capitaneria di porto di Brindisi.
3. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico , paracadutismo ascensionale e attività di traino simili, devono attraversare detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 nodi.
4. Una volta disimpegnati dai corridoi di lancio, la navigazione delle unità da diporto a motore deve essere condotta con assetto scafo in dislocamento e velocità non superiore a 10 (dieci) nodi fino alla distanza di 1000 (mille) metri dalla linea di costa, come prescritto dal precedente articolo 42 comma 1 .

5. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con velatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
6. E' vietato, all'interno dei corridoi, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità da diporto.
7. E' fatto, comunque, divieto alle unità da diporto di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio, fatte salve eventuali situazioni di emergenza e/o di forza maggiore ovvero quando ciò avvenga al di fuori degli orari previsti per la balneazione compresi tra le 08,30 e le 19,30 e/o con limitata o scarsa presenza di bagnanti e/o subacquei; in tutti i casi devono essere osservati i limiti di velocità previsti dalla presente Ordinanza e la navigazione condotta con ogni cautela e massima prudenza, procedendo a lento moto con rotta perpendicolare alla linea di costa e prestando la massima attenzione per l'eventuale presenza di bagnanti e/o subacquei. Tale deroga non si applica agli utilizzatori di Kite-surf.
8. Qualora non esistano corridoi di lancio e fatti salvi i casi di cui al predente comma 7, dette unità da diporto potranno attraversare la fascia di 200 (duecento) metri riservata alla balneazione esclusivamente a remi o a rimorchio di natante a remi, ovvero se a propulsione a vela, in abbrivio con velatura ridotta.

Articolo 44  
(Norme di rinvio)

1. Ai fini della presente Ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1971 n° 50 come da ultimo modificata dalla Legge 8 luglio 2003 n° 172 e del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto" .
2. A mente della Legge 11 febbraio 1971 n° 50 come da ultimo modificata dalla Legge 8 luglio 2003 n° 172 e del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto", per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste: la maggiore età e la patente nautica di cui al D.P.R. 09 ottobre 1997 n° 431.
3. La navigazione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, deve essere effettuata entro 1 miglio di distanza dalla costa, in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate e con esclusione della fascia oraria dalle ore 11,00 alle ore 16,00 di ogni giorno nel periodo ricompreso nel periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto di ciascun anno.
4. E,' altresì, vietato ai predetti natanti di impegnare ed evolvere negli specchi acquei dei porti del Compartimento marittimo di Brindisi aperti al traffico marittimo da diporto (approdo turistico Bocche di Puglia nel porto di Brindisi – porticciolo turistico di Villanova di Ostuni – porticcioli di Torre Canne e di Savelletri di Fasano) se non limitatamente alle manovre di entrata ed uscita dagli stessi a lento moto con velocità non superiore ai 6 (sei) nodi.



**ALLEGATO A**

*(Domanda in duplice copia di cui una in bollo da euro 10.33)*

Domanda per l'impiego dei natanti in attività di locazione/noleggio per gli usi ricreativi e turistici a carattere locale  
Alla CAPITANERIA DI PORTO  
Ufficio Diporto -BRINDISI -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della Società/Ditta individuale \_\_\_\_\_ con sede  
a \_\_\_\_\_ iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle  
Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, esercente l'attività di  
locazione/noleggio unita da diporto,

**DICHIARA**

Che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito  
indicato, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio per usi ricreativi e  
turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° \_\_\_\_\_ di Compamare  
Brindisi.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc) \_\_\_\_\_ n° progressivo \_\_\_\_\_  
lunghezza f.t. cm \_\_\_\_\_ larghezza cm \_\_\_\_\_ potenza massima del motore  
applicabile CV/KW \_\_\_\_\_ n° max persone trasportabili \_\_\_\_\_  
Assicurazione \_\_\_\_\_ ;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc) \_\_\_\_\_ n° progressivo \_\_\_\_\_  
lunghezza f.t. cm \_\_\_\_\_ larghezza cm \_\_\_\_\_ potenza massima del motore  
applicabile CV/KW \_\_\_\_\_ n° max persone trasportabili \_\_\_\_\_  
Assicurazione \_\_\_\_\_ ;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati, se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti  
dal sottonotato personale dipendente ( o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in possesso della  
seguente abilitazione al comando di unità da diporto:  
\_\_\_\_\_ ;
2. Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in possesso della  
seguente abilitazione al comando di unità da diporto:  
\_\_\_\_\_ ;

I natanti suindicata verranno impiegati nel Comune i \_\_\_\_\_ località  
\_\_\_\_\_ nel tratto di costa compreso \_\_\_\_\_

Si allega il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. ovvero  
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 445/2000

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Il richiedente)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali .

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto.

## ALLEGATO B

(Domanda in duplice copia di cui una in bollo da euro 10.33)

Domanda per l'impiego dei natanti in attività di locazione/noleggio

Alla CAPITANERIA DI PORTO

Ufficio Diporto -BRINDISI -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della Società/Ditta individuale \_\_\_\_\_ con sede  
a \_\_\_\_\_ iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle  
Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, esercente l'attività di  
locazione/noleggio unita da diporto,

### DICHIARA

Che i sottonotati natanti da diporto contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicati, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio con le modalità previste dall'Ordinanza n° \_\_\_\_\_ di Compamare Brindisi.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc) \_\_\_\_\_ n° progressivo \_\_\_\_\_  
lunghezza f.t. cm \_\_\_\_\_ larghezza cm \_\_\_\_\_ potenza massima del motore  
applicabile CV/KW \_\_\_\_\_ n° max persone trasportabili \_\_\_\_\_  
Assicurazione \_\_\_\_\_ ;
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc) \_\_\_\_\_ n° progressivo \_\_\_\_\_  
lunghezza f.t. cm \_\_\_\_\_ larghezza cm \_\_\_\_\_ potenza massima del motore  
applicabile CV/KW \_\_\_\_\_ n° max persone trasportabili \_\_\_\_\_  
Assicurazione \_\_\_\_\_ ;

Dichiara inoltre che i natanti suindicata, se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente ( o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in possesso della  
seguinte abilitazione al comando di unità da diporto:  
\_\_\_\_\_ ;
2. Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in possesso della  
seguinte abilitazione al comando di unità da diporto:  
\_\_\_\_\_ ;

Si allega il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 445/2000

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Il richiedente)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali .

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto.

## ALLEGATO C

In carta semplice da allegare alla domanda per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio con natanti da diporto)

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI  
Ufficio Diporto - BRINDISI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della Società/Ditta individuale \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
- Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta al n° \_\_\_\_\_  
del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con riferimento  
all'istanza per lo svolgimento dell'attività di locazione/noleggio di unità da diporto,

### COMUNICA

che il natante oggetto dell'attività di locazione/noleggio è provvisto di polizza assicurativa  
n° \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia  
\_\_\_\_\_

### DICHIARA

altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da  
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali  
danni a terzi e/o persone o cose trasportate – ivi compresi i passeggeri – che dovessero verificarsi  
nel corso della predetta attività.-

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il dichiarante)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto.

## ALLEGATO D

(Domanda in duplice copia di cui una in bollo da euro 10.33)

23/28

Alla CAPITANERIA DI PORTO  
-BRINDISI -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
p.i./c.f. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione all'effettuazione della \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega: - Regolamento di gara dal quale si evince il numero dei partecipanti le modalità di  
svolgimento e l'organizzazione dell'evento;

**DICHIARA**

che l'esercizio dell'attività sportiva sarà effettuato con l'osservanza delle prescrizioni indicate  
nell'Ordinanza n° \_\_\_\_\_ della Capitaneria di porto di Brindisi;

che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia  
responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a persone e/o cose che  
dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il richiedente)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali .

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto.

**ALLEGATO E**

(Domanda in duplice copia di cui una in bollo da euro 10.33)

Alla CAPITANERIA DI PORTO  
-BRINDISI -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
p.i./c.f. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione all'effettuazione della/e sessione/a di allenamento per l'attività sportiva di  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allega: Calendario mensile delle prove di allenamento.

**DICHIARA**

che l'esercizio dell'attività sportiva sarà effettuato con l'osservanza delle prescrizioni indicate  
nell'Ordinanza n°----- della Capitaneria di porto di Brindisi;

che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia  
responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a persone e/o cose che  
dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.

\_\_\_\_\_  
(Il richiedente)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto.

## ALLEGATO F

### TA BELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

- Numero Blu Emergenza in Mare 1530(\*)
- Capitaneria di Porto di Brindisi 0831521022
- Delegazione di Spiaggia di Savelletri 0804829190
  
- Centrale Operativa Vigili del Fuoco 115
  
- Ospedale Brindisi -iperbarica 0831537510  
0831537111
- Ospedale Ostuni 0831309238
- Ospedale Fasano 0809390282
- Ospedale San Pietro 0831670214
- Sig. Dal Pont - iperbarica - Brindisi 0831452953  
0831418985

(\*) Le chiamate al Numero Blu 1530 effettuate da telefoni cellulari si attestano alla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

### ASCOLTI RADIO VHF/FM

- **STAZIONE RADIO COSTIERA** **CH 16 (h 24)**  
**DENOMINAZIONE: BARI RADIO**
  
- **CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI** **CH 16 (h 24)**  
**DENOMINAZIONE: COMPAMARE BRINDISI**

## ALLEGATO G IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA / ORA PREVISTA PER L'IMMERSIONE

LUOGO

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE//RESPONSABILE// EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

DATA

ORA

FIRMA

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 :

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Titolare: Capitaneria di porto di Brindisi

Responsabile: Capo Sezione Naviglio – Diporto

**ALLEGATO H**

ZONA NORD – BRINDISI DA PUNTA RISO A LIMITE SUD RISERVA TORRE GUACETO

1	Punta Licola	Lat	40°40'.3N	Long	017°57'.7E
2	Punta Penne	Lat	40°41'.7N	Long	017°56'.3E;
3	Torre Testa	Lat	40°41'.9N	Long	017°52'.2E;
4	Apani	Lat	40°42'.1N	Long.	017°50'.1E

ZONA NORD – BRINDISI DA LIMITE NORD RISERVA A TORRE EGNAZIA

1	Limite Nord Riserva:	Lat	40°44'N	Long	017°46'E
2	Specchiolla:	Lat	40°45'N	Long	017°44'.5E
3	Torre S. Sabina:	Lat	40°46'.1N	Long	017°42'.2E
4	Torre Pozzelle:	Lat	40°46'.8N	Long	017°39'.7E
5	Gorgognolo:	Lat	40°47'.45N	Long	017°37'.3E
6	Torre S. Leonardo:	Lat	40°48'.9N	Long	017°32'.3E
7	Torre Canne:	Lat	40°51'.1N	Long	017°28'.1E
8	Savellettri:	Lat	40°52'.8N	Long	017°25'.3E
9	Torre Egnazia	Lat	40°53'.7N	Long	017°24'.1E

ZONA SUD – BRINDISI DA TORRE SPECCHIOLLA A TORRE CAVALLO

1	Torre Specchiolla:	Lat.	40°30'.3N	Long.	018°07'.8E;
2	Torre S. Gennaro:	Lat.	40°32'.2N	Long.	018°05'.2E;
3	Torre Mattarelle:	Lat.	40°34'.8N	Long	018°03'.2E
4	P.Contessa:	Lat.	40°35'.8N	Long	018°03'.6E
5	Torre Cavallo	Lat	40°38'.6N	Long	018°02'.0E.